

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2017/2161**

**del 27/11/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1668**

**del 27/11/2017**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTIONI CORRISPOSTE E VERSATE ALLA DIPENDENTE F.S. DURANTE L'ASSENZA DAL SERVIZIO AVVENUTA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE/INFORTUNIO.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE

Preso atto che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 dell' 11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.87 dell' 08/06/2017, ex art.169 del D.Lgs.267/00 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;

Osservato la

sentenza della Corte di Cassazione Sez.Unite 12 novembre 1988 n.6132 che prevede:”*..il responsabile di lesioni personali a danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative*”;

Preso atto

di quanto precisato dall'art.2947 del codice civile” *Prescrizione del diritto al risarcimento del danno*” al comma 2 ovvero che il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni;

Premesso che

la dipendente Sig.ra F.S. (Codice Individuale 132425) in data 19/09/2016 ha subito durante l'attività lavorativa un incidente stradale/infortunio a seguito del quale ha effettuato assenze per malattia debitamente retribuite dalla Scrivente Amministrazione Comunale;

Osservato che

in riferimento all'incidente che ha visto coinvolto la dipendente di cui sopra, ed in applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione Sez.Un.12 novembre 1988 n.6132 sopracitata, si è provveduto a richiedere all'Assicurazione CREDITRAS MOTOR, in qualità di garante del responsabile del sinistro, il rimborso della somma corrisposta alla suddetta dipendente durante tutto il periodo di assenza dal servizio al netto di quanto rimborsato dall'Inail, ammontante a € 228,21;

Visti

- L'art.14”*Competenze e Responsabilità Dirigenziali*” della sezione A, del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime,con la sottoscrizione dello stesso,parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1. di autorizzare Il Servizio Finanziario Comunale ad emettere ordinativo di incasso per la somma di **€ 228,21** PP. n. 14701 del 13/11/17 quale rimborso delle retribuzioni erogate e contribuzioni versate (al netto del rimborso INAIL) per la dipendente durante l'assenza dal servizio, come in premessa riportato;
2. di accertare l'entrata di € 228,21 al Titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal d.Lgs.126/2014 3.05.01.99.999 del Bilancio Pluriennale 2017-2019-Esercizio 2017- al capitolo 8315/1 del P.E.G.2017 denominato”*Risarcimento danni da Istituti assicurativi per assenza dal lavoro di un dipendente a seguito infortunio*”, codice prodotto-progetto P.E.G. 2017\_PD\_3102, centro di costo 0115, codice Coge CJ;
3. di emettere reversale d'incasso di pari importo quale rimborso delle retribuzioni erogate e contribuzioni versate (al netto del rimborso INAIL) per il dipendente durante l'assenza dal servizio, come da bonifico bancario emesso dall'Assicurazione CREDITRAS S.P.A.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Battistina Giubbani)